

1 252/23



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 720

Avv. D'Alfonso P.

Settore 610/2023

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	720	29/03/2023			576,65

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

D'ALFONSO PIETRO

VIA DEGLI ORTI, 92

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 02855430738 C.F. DLFPTR81S29L049N

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentosettantasei e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT29A0881779060007000001737

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. N.5294/23 DEL 28/03/2023

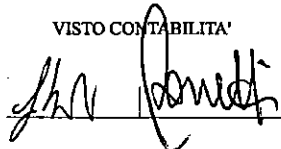
PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. N.5294/23 DEL 28/03/2023

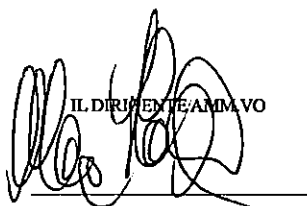
IMPORTO LORDO	576,65
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	576,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	576,65	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'



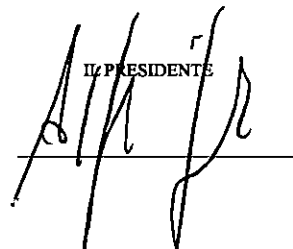
IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



N. 2491/2020 R.G.TRIB.;



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Munno, in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello aventi ad oggetto le sentenze del Giudice di Pace, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta l'11 maggio 2020 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2491 dell'anno 2020

TRA

Marino Giuseppe, elettivamente domiciliato in Via degli Orti n. 92 a Pulsano (Taranto) presso lo studio dell' Avv. Pietro D'Alfonso dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;

Appellante

CONTRO

Amat s.p.a. (p.i. 00146330733) , Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto, in persona del l.r.p.t.;

Appellato contumace

Agenzia delle Entrate Riscossione (p.i. 13756881002) corrente in Via Giuseppe Grezar n. 14 a Roma;

Appellato contumace

Ove all'udienza del 30 dicembre 2022 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 16 del D.L. 228/2021 e dell' art. 221 comma 4 della ls 77/2020, l'appellante precisava le conclusioni

*Precedere al foglio
con le conclusioni
eletti -*

*ss autografo
27/3/23*

nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando il termine perentorio del 28 febbraio 2023 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..

Svolgimento del processo

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado Marino Giuseppe evocava in giudizio l'Amat spa e l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo la declaratoria di nullità e/o inefficacia della intimazione di pagamento n. 1062019001225923000 di importo pari ad euro 234,97 notificata in relazione alla cartella esattoriale n. 10620140005259588000 emessa il 04 dicembre 2014 dall' AdER per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria irrogata da Amat.

Deduceva l'opponente l'insussistenza del diritto di credito per carenza di titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo e per mancata notifica del processo verbale di contestazione.

Nella contumacia di quest'ultima si costituiva l' AdER chiedendo il rigetto della opposizione.

Con sentenza n. 591/2020 emessa il 10 febbraio 2020 all'esito del giudizio vertito col numero 6499/2019 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così statuiva: *"Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 1062019001225923000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione; compensa le spese."*

Così argomentava il GdP la propria decisione: *"Invero stante la mancata costituzione e quindi mancata allegazione da parte della convenuta AMAT spa del prodromo titolo e dunque in assenza di opportuna allegazione e produzione del titolo da cui promana la richiesta di pagamento deve ritenersi che effettivamente potrebbe essere illegittima la cartella a suo tempo emessa per assenza dello stesso. Le spese, considerata la mancata costituzione di AMAT spa quale non opposizione alle doglianze attoree e ritenuta regolare l'attività riscossiva di Agenzia possono compensarsi."*

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Marino Giuseppe deducendo: 1) error in iudicando per violazione dell'art. 92 cpc, avendo il GdP compensato le spese giustificando la propria decisione con la contumacia di AMAT; 2) illogicità della motivazione per non aver considerato che AMAT ed AdER avevano dato luogo all'esecuzione senza premurarsi diligentemente sull'esistenza

del titolo esecutivo; 3) che la contumacia del convenuto non giustificava la compensazione delle spese, essendo stato costretto esso appellante a promuovere il giudizio.

Concludeva chiedendo che il Tribunale, in accoglimento del gravame ed in correlativa riforma della sentenza impugnata: 1) accertasse e dichiarasse non dovuta la somma di euro 234,97 pretesa mediante l'intimazione di pagamento opposta; 2) condannasse i convenuti appellati al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.

Chiedeva la condanna degli appellati alla rifusione delle spese del giudizio di appello.

Motivi della decisione

I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della spa Amat e della AdER.

II.- Il gravame è fondato e meritevole di accoglimento.

L'art. 91 c.p.c., sotto la rubrica "condanna alle spese", così dispone:

"Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".

L'art. 92 c.p.c., sotto la rubrica "Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese." così dispone nel suo comma 2:

"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero."

Il rapporto tra art. 91 comma 1 e art. 92 comma 2 c.p.c. è così il rapporto tra regola ed eccezione: la regola è la condanna alle spese a carico del soccombente, tranne che ricorrano le eccezioni di cui al comma 2 dell' art. 92 c.p.c. che consentono al giudice di derogarvi.

Nella sentenza n. 591/2020 emessa il 10 febbraio 2020 all'esito del giudizio n. 6499/2019 il Giudice di Pace di Taranto così statuiva: *"Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 10620199001225923000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione; compensa le spese."*

Nessuna delle ipotesi che legittimano la compensazione ai sensi dell' art. 92 comma 2 c.p.c. è stata così riscontrata dal Giudice di Pace.

In accoglimento dell'appello ed in riforma del predetto capo di sentenza impugnata, la spa Amat e l' AdER devono sentirsi condannare alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell'appellante ed attore Marino Giuseppe.

III.- Le spese del giudizio di appello debbono gravare sugli appellati in solido tra loro in base alla regola di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., non sussistendo alcuna delle ipotesi derogatorie di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Giuseppe Marino avverso la sentenza n. 591/2020 emessa il 10 febbraio 2020 all'esito del giudizio n. 6499/2019 dal Giudice di Pace di Taranto così provvede:

a) dichiara la contumacia della AdER e di Amat spa;

b) in accoglimento del gravame, ed in correlativa riforma del capo impugnato della sentenza, condanna l'AdER e l' Amat spa, in solido tra loro, al pagamento in favore di Marino-Giuseppe delle spese di giudizio di primo grado, liquidandole in euro 70,00 per borsuali, euro 400,00 per compensi professionali, oltre agli accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza se dovute, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta in atto introduttivo del giudizio di primo grado;

c) condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese

del giudizio di secondo grado, liquidandole in euro 100,00 per borsuali, euro 400,00 per compensi professionali, oltre agli accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza se dovute, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta in atto di appello;

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;

Monopoli, 14 marzo 2023 ;

Il giudice
dott. Alberto Munno

Oggetto: Re: Sentenza n. 610/2023 prot 4567/2023

Mittente: Cosimo Cigliese <cosimo.cigliese@kymamobilita.it>

Data: 23/03/2023, 15:51

A: Marilena Passeretti <marilena.passeretti@kymamobilita.it>, Francesca Barbi <francesca.barbi@kymamobilita.it>

CC: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Si tratta di una sanzione amministrativa per mancanza di titolo di viaggio, che è stata inviata per il recupero ad agenzia delle entrate riscossione

Se il giudice di pace ha dato ragione al ricorrente, immagino che dovremo pagare le spese. Io per parte mia annullerò la cartella sul portale di Agenzia delle entrate riscossione

Ing. Cosimo Cigliese

Capo Area Commerciale e Marketing

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 4526785

Cell.: (+39) 347 0133169

E-mail: cosimo.cigliese@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per farlo vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

Il 21/03/2023 09:59, Marilena Passeretti ha scritto:

Ciao Mimmo,

al protocollo n. 4567/2023 ti ho smistato una sentenza relativa a una cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, potresti dirmi qualcosa?

Io nel frattempo contatto l'Avvocato D'Alfonso che ha difeso Marino per avere ulteriori informazioni

Marilena

--

Dott.ssa Marilena Passeretti

Capo Area Contabilità e Bilancio

KYMA MOBILITÀ S.p.A.



Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356253

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4061383

E-mail: marilena.passeretti@kymamobilita.it

KYMA
MOBILITÀ

Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

Cedente/prestatore (fornitore)

D'ALFONSO PIETRO
VIA DEGLI ORTI, 92
74026 - PULSANO (TA) - IT
P.IVA: IT02855430738
Codice Fiscale: DLFPTR81S29L049N
Regime fiscale: RF01

Cessionario / committente (cliente)

Giuseppe Marino
Via Toma 84
74026 - Pulsano (TA) - IT
P.IVA:
Codice Fiscale: MRNGPP72S16L049H
Cod. Destinataro: 0000000

Tipo Documento	Art.73	Numero documento	Data documento	Causale	Divisa
TD01	-	16	27/03/2023	-	EUR

Dati Ritenuta

Tipo	Importo	Aliquota	Causale Pagamento
Ritenuta persone fisiche	92,00 ✓	20,00%	A

Dati Cassa Previdenziale

Aliquota	Importo	Imponibile	Aliquota IVA	Ritenuta	Natura	Rif. Amministrazione
4,00%	18,40	460,00 ✓	22,00%	-	-	-

#	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	IVA	Importo
1	procedimento civile di appello Tribunale di Taranto sentenza n 610 2023 Marino Giuseppe c Kyma Mobilita spa SOLVENTE Kyma Mobilita spa codice fiscale 00146330733			460,00000000	22,00	460,00000000
2	spese non imponibili liquidate			85,00000000	0,00	85,00000000

Pne uell
29/3/23

Documenti di trasporto

Numero DDT	Data DDT	Riferimento Linea

Sconto maggiorazione

Tipo	Percentuale	Importo

Dati di riepilogo

% IVA	Natura	Riferimento Normativo	Arrotondamento	Imponibile	Imposta	Esigibilità
0,00	N1			85,00	0,00	I
22,00				478,40	105,25	I

Totale documento: 668,65 ✓

Dati Pagamento

Tipo	Modalità di pagamento	IBAN	Data scadenza	Importo
TP02-pagamento completo	MP05 - Bonifico	IT29A0881779060007000001737 ✓	-	576,65 ✓

RE: Richiesta IBAN e dati Sentenza 610/2023

mailbox:///C:/Users/coge/AppData/Local/Temp/nsmail.eml..

Oggetto: RE: Richiesta IBAN e dati Sentenza 610/2023

Mittente: D ALFONSO PIETRO <dalfonso.pietro@oravta.legalmail.it>

Data: 27/03/2023, 10:08

A: "PEC contabilita@pec.kymamobilita.it" <contabilita@pec.kymamobilita.it>

La presente in riscontro alla pregiata Vostra del 24/03 u.s. per comunicarVi che il regime fiscale dello scrivente, per l'anno in corso, è ordinario.

Le coordinate IBAN su cui effettuare il versamento sono le seguenti:

IT29 A088 1779 0600 0700 0001 737 - BCC San Marzano filiale di Leporano (TA).

Il conteggio è stato effettuato al 50% del dovuto, essendoci condanna in solido con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, come puntualmente indicato nella proforma allegata alla presente.

Cordiali saluti.

Avv. Pietro D'Alfonso

In data 2023-03-24T10:19:22+0100, PEC contabilita@pec.kymamobilita.it <contabilita@pec.kymamobilita.it> ha scritto:

Egregio Avvocato D'alfonso,

al fine di procedere all'erogazione delle somme dovute a seguito della Sentenza n.610/2023 - R.G. 2491/2020 che condanna la scrivente Società al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Suo assistito, Sig. Marino Giuseppe, e dei compensi professionali in Suo favore, si richiede l'invio tramite mail delle coordinate bancare su cui canalizzare le somme e il relativo calcolo, avendo cura di specificare il regime fiscale applicato.

Si fa presente che la fattura non dovrà essere intestata alla scrivente Società KYMA MOBILITÀ S.p.A bensì al suo assistito, indicando nel corpo della fattura che le somme sono state pagate dalla parte soccombente.

Restando a disposizione per eventuali informazioni, porgiamo

Distinti Saluti.

--

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 2491/2020/CC

Mittente: "Per conto di: tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 20/03/2023, 09:42

A: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/03/2023 alle ore 09:42:12 (+0100) il messaggio "COMUNICAZIONE 2491/2020/CC" è stato inviato da "tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it" indirizzato a:

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3F916912.0242418E.FE2EE85E.8BCF80F1.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 20/03/2023 at 09:42:12 (+0100) the message "COMUNICAZIONE 2491/2020/CC" was sent by "tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it" and addressed to:

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

The original message is attached.

Message ID: 3F916912.0242418E.FE2EE85E.8BCF80F1.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: COMUNICAZIONE 2491/2020/CC

Mittente: tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: 20/03/2023, 09:42

A: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Taranto - Tribunale di Taranto.

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 2491/2020

Giudice: MUNNO ALBERTO

Attore principale: MARINO GIUSEPPE

Conv. principale: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE

Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 610/2023 (ESITO Riforma parziale)

Note:

tel. 099-5337475

delegato. p. delegato. legalmail.it

Notificato alla PEC / in cancelleria il 20/03/2023 09:42
Registrato da CACCIATORE ROCCO

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 2491/2020
Giudice: MUNNO ALBERTO
Attore principale: MARINO GIUSEPPE
Conv. principale: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 610/2023 (ESITO Riforma parziale)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 20/03/2023 09:42
Registrato da CACCIATORE ROCCO

--

—Allegati:—

postacert.eml	217 kB
IndiceBusta.xml	270 bytes
Comunicazione.xml	889 bytes
10188692s.pdf.zip	156 kB
dati-cert.xml	891 bytes

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 2491/2020/CC

Mittente: "Per conto di: tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 20/03/2023, 09:49

A: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/03/2023 alle ore 09:49:01 (+0100) il messaggio "COMUNICAZIONE 2491/2020/CC" è stato inviato da "tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it" indirizzato a: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3F912C2F.028093B7.FE3525BD.89D41BA1.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 20/03/2023 at 09:49:01 (+0100) the message "COMUNICAZIONE 2491/2020/CC" was sent by "tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it" and addressed to: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
The original message is attached.

Message ID: 3F912C2F.028093B7.FE3525BD.89D41BA1.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: COMUNICAZIONE 2491/2020/CC

Mittente: tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: 20/03/2023, 09:48

A: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Taranto - Tribunale di Taranto.

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 2491/2020

Giudice: MUNNO ALBERTO

Attore principale: MARINO GIUSEPPE

Conv. principale: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Oggetto: ANNOTAZIONE

Descrizione: INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: In caso di diffusione sent. omettere generalità e dati dent.)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 20/03/2023 09:48
Registrato da CACCIATORE ROCCO

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 2491/2020
Giudice: MUNNO ALBERTO
Attore principale: MARINO GIUSEPPE
Conv. principale: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Oggetto: ANNOTAZIONE
Descrizione: INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: In caso di diffusione sent. omettere generalit  e dati dent.)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 20/03/2023 09:48
Registrato da CACCIATORE ROCCO

--

—Allegati:—

postacert.eml	217 kB
IndiceBusta.xml	270 bytes
Comunicazione.xml	867 bytes
10188692s.pdf.zip	156 kB
dati-cert.xml	890 bytes